

Legge regionale 13 giugno 1983, n.47

## **Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali.**

### ARTICOLO 1

L'indennità e il rimborso delle spese spettanti ai consiglieri regionali, a norma dell'art. 11 dello Statuto, sono regolati dalla presente legge.

### ARTICOLO 2

L'indennità dei consiglieri regionali, in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta, è stabilita mensilmente e per dodici mensilità in rapporto percentuale all'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella misura di:

- a) Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta 90%
- b) Componente della Giunta regionale e Vice Presidente del Consiglio 80%
- c) Consigliere Segretario del Consiglio e Presidente di Commissione 75%
- d) Vice Presidente e Consigliere Segretario di Commissione 70%
- e) Consigliere regionale 65%

Qualora l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento non sia uguale nelle due Camere, l'Ufficio di Presidenza decide a quale fare riferimento per l'applicazione delle percentuali di cui al comma precedente. Le indennità di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili e si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

### ARTICOLO 3

L'indennità di cui all'art. 2 della presente legge non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

Ogni consigliere è tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente. L'Ufficio di Presidenza provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.

Ai consiglieri che siano dipendenti dello Stato o di enti

pubblici si applicano le norme della legge 12 dicembre 1966 n. 1078 e eventuali modificazioni.

#### ARTICOLO 4

Il rimborso delle spese previsto dall'art. 1 della presente legge e' stabilito in misura pari all'ammontare di 15 presenze per ogni mese alle sedute del Consiglio, delle Commissioni di cui ciascun consigliere fa parte e della conferenza di cui all'art. 14 dello Statuto.

Il rimborso per ogni presenza e' stabilito in L. 27.000.

Ogni assenza alle sedute del Consiglio e degli organi consiliari di cui sopra comporta una detrazione di L. 27.000.

Ai consiglieri viene inoltre corrisposto un rimborso spese fisso mensile di L. 50.000. Detto rimborso e' aumentato di L. 125.000 per il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio; di L. 100.000 per i componenti la Giunta; di L. 50.000 per i componenti l'Ufficio di Presidenza; di L. 25.000 per i Presidenti, Vice Presidenti e Segretari delle Commissioni, I rimborsi di cui al presente comma non sono tra loro cumulabili.

Ai consiglieri residenti in localita' distanti oltre 15 Km. dal comune dove ha sede il Consiglio Regionale e' corrisposto inoltre un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto, determinato, sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in 15 volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e il comune dove ha sede il Consiglio Regionale. La distanza chilometrica massima per l'applicazione di cui al presente comma e' stabilita in 120 chilometri.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'Ufficio di Presidenza sulla base del percorso ferroviario ovvero, in mancanza o se piu' breve del percorso di mezzi pubblici di linea. Le distanze chilometriche sono arrotondate per eccesso (da cinque) o per difetto.

Il costo della benzina e' arrotondato alle cento lire per eccesso (da cinquanta) o per difetto. Le variazioni del costo della benzina sono conteggiate, ai fini del calcolo di cui al presente articolo, a partire dal primo giorno del mese successivo alla loro entrata in vigore.

I rimborsi spese previsti dal presente articolo sono corrisposti per tutti i mesi dell'anno e si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e' autorizzato a

stipulare abbonamenti ferroviari e autostradali a spese della Regione e sui fondi del Consiglio per tutti i consiglieri.

## ARTICOLO 5

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese decorre, per i consiglieri, dalla data della proclamazione ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto;  
per il Presidente della Giunta e del Consiglio; per i componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza;  
per i Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni, dalla data delle rispettive elezioni.

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa:

- a) alla data della prima riunione del Consiglio, per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti della Giunta;
- c) alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, per gli altri consiglieri.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

L'indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.

## ARTICOLO 6

L'indennità e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983.

L'Ufficio di Presidenza provvede al conguaglio tra le somme dovute ai consiglieri ai sensi della presente legge e quelle corrisposte allo stesso titolo secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1972 n. 4 e successive modificazioni.

La legge regionale 4 febbraio 1972 n. 4 e successive modificazioni è abrogata.

## ARTICOLO 7

La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge prevista, per il 1983, in L. 160.000.000 fa carico al Cap. 100 del Bilancio regionale (Cap. 10 del Bilancio del Consiglio regionale 1983).

Per gli anni successivi si fara' fronte con gli stanziamenti previsti nella leggi di Bilancio.